

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione del deputato Maurizio Turco</i>)	43

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie. C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	39
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». Testo unificato C. 684 Menia e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	45
Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. Nuovo testo C. 2587 Stucchi (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	46
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	47
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Emendamenti C. 783-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	41
ERRATA CORRIGE	41

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.55.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rilevato che le parti modificate dal Senato non presentano profili critici per la competenza della Commissione, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*), che si limita a segnalare, in premessa, che la direttiva 79/409/CEE citata all'articolo 43 è stata abrogata, con decorrenza dal 15 febbraio 2010, dalla direttiva 2009/147/CE.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata presentata, da parte del deputato Maurizio Turco, una proposta alternativa di relazione (*vedi allegato 2*).

Avverte, quindi, che porrà prima in votazione la proposta di relazione del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie.
C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Olga D'ANTONA, prendendo la parola per una breve integrazione del suo intervento di ieri, fa presente che un altro argomento contro la data del 23 maggio, oltre a quelli da lei già adottati, sta nel fatto che, se si scegliesse quella data, si avrebbero nel mese di maggio ben quattro festività: la festa del lavoro del 1° maggio; la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia del 5 maggio e il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice del 9 maggio. In due mesi, dal 25 aprile al 29 giugno si avrebbero ben sette festività: si aggiungerebbero infatti l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa della Repubblica (2 giugno) e la festività dei santi Pietro e Paolo (29 giugno), anche se questa interessa solo il comune di Roma. Questo eccesso di giornate di commemorazione potrebbe, tra l'altro, disorientare gli alunni delle scuole, cui sono destinate molte iniziative previste dalle leggi istitutive della diverse festività. Anche per questa considerazione di opportunità, invita pertanto a rinunciare all'ipotesi del 23 maggio.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.05.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».

Testo unificato C. 684 Menia e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame prevede, all'articolo 1, l'istituzione di medaglie d'oro al merito delle popolazioni di Fiume, Pola e Zara per il contributo reso nella storia a beneficio dell'Italia (comma 1). Le medaglie recano nel *recto* l'iscrizione « L'Italia ricorda » e nel verso le parole « Fiume », « Pola » o « Zara » e sono consegnate unitamente ad appositi diplomi a firma del Presidente della Repubblica (comma 2). Le medaglie sono consegnate, in rappresentanza delle popolazioni, rispettivamente, alle associazioni di diritto privato « Libero comune di Fiume in esilio », « Libero comune di Pola in esilio » e « Libero comune di Zara in esilio ». La consegna avviene nell'ambito della cerimonia collettiva di conferimento dell'insegna metallica in memoria delle vittime delle foibe e delle altre violenze compiute sul confine orientale italiano alla fine della seconda guerra mondiale, già prevista dall'articolo 6 della legge n. 92 del 2004 (comma 3). Viene inoltre novellato l'articolo 3 della legge n. 92 del 2004 prevedendo che la già richiamata insegna metallica in memoria delle vittime delle foibe possa essere consegnata, in assenza dei congiunti delle vittime, anche alle associazioni costituite per conservare e rinnovare la memoria degli eventi in questione (comma 4). I commi 5 e 6 recano la clausola di copertura finanziaria del provvedimento.

Rilevato che il provvedimento non presenta profili critici per quanto attiene alla competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL.

Nuovo testo C. 2587 Stucchi.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame ha lo scopo di ampliare la composizione dei Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL, attraverso l'inserimento, negli stessi, di un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro, designato dall'organismo provinciale dell'associazione medesima. Rilevato quindi che il provvedimento non presenta profili critici per quanto attiene alla competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame consta di tre articoli. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i rapporti ed il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco al-

pino e la Conferenza unificata. L'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ha delegato al Ministero dell'ambiente l'attuazione della Convenzione; il Ministero agirà d'intesa con altri dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, istituita appunto dalla legge 403/1999, alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici – viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-regioni. Alla Consulta Stato-regioni dell'arco alpino dovranno essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale. L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Fa presente che, dei nove protocolli previsti dal disegno di legge del Governo, soltanto uno, quello sui trasporti, è stato oggetto di discussione presso la Commissione di merito ed è stato quindi depennato dall'elenco dei protocolli di cui si autorizza la ratifica. Peraltro, non si tratta di un aspetto che incida sulle competenze della Commissione affari costituzionali. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Emendamenti C. 783-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 286 del 23 febbraio 2010, a pagina 14, prima colonna, trentasettesima riga, le parole « , il che è immorale e inaccettabile » sono soppresse.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminato,

per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

segnalato,

con riguardo all'articolo 43, che la direttiva 79/409/CEE ivi citata è stata abrogata, con decorrenza dal 15 febbraio 2010, dalla direttiva 2009/147/CE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE
DEL DEPUTATO MAURIZIO TURCO**

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2449-B,

premessi che:

il Senato, nella ultima lettura della legge Comunitaria 2009, ha introdotto all'articolo 43 la modifica della legge numero 157 del 1992 « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

in conseguenza di tale modifica, all'articolo 18 della legge 157, comma 2, il primo periodo vedrebbe la cancellazione dell'arco temporale massimo della stagione venatoria, oggi compreso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio; lo Stato abdicerebbe dalle sue competenze e le regioni avrebbero la facoltà di fissare i limiti temporali del calendario di caccia. Solo per alcune specie di mammiferi cacciabili (volpe, coniglio e lepre) verrebbe confermato l'arco temporale compreso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, mentre nessun limite sussisterebbe per le 35 specie di avifauna cacciabili, né per gli altri mammiferi cacciabili;

L'articolo 43 è in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, che afferma: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ». Rientrano nel paesaggio l'ambiente, i beni ambientali, la fauna selvatica, come affermato nel corso del tempo da una letteratura giuridica consolidata della Corte Co-

stituzionale. La fauna è dunque un patrimonio unitario, sulla cui interezza è posto il vincolo di tutela. Ed è lo Stato direttamente ad esercitare questo potere, che rappresenta anche un dovere;

ripetute sentenze della Corte Costituzionale hanno confermato tale suddivisione di competenze. La sentenza n. 536 del 2002, la sentenza n. 227 del 2003, e la n. 104 del 2008 hanno affermato che lo Stato deve garantire degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, rispetto ai quali le regioni non possono derogare; piuttosto, è loro facoltà di aumentare le forme e le misure della tutela stessa;

L'articolo 43 viola l'articolo 10 della Costituzione, comma 1: « L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute », nonché nuovamente l'articolo 117. Da tempo l'Europa ha voluto una politica comune in materia di tutela dell'ambiente, a cominciare dalla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, pilastro del diritto comunitario. L'articolo 117 della Costituzione riconosce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di « a) politica estera e rapporti internazionali, rapporti dello Stato con l'Unione Europea ». È dunque potere statale il recepimento delle direttive comunitarie, ed il regime di tutela che esse comportano. La direttiva « Uccelli » affida proprio agli stati membri le politiche di conservazione dell'avifauna migratrice ed è lo Stato, appunto, che ne risponde, non le regioni! Così, è promossa nei confronti dello Stato italiano la procedura di infra-

zione n. 2131, avviata nel 2006 proprio per violazione della Direttiva e che, si sottolinea, è avviata a sicura condanna per l'esercizio eccessivo ed illegittimo dell'attività venatoria nel nostro paese. La mancata fissazione dell'arco temporale massimo di caccia comporterebbe la pressione venatoria proprio nei periodi più delicati ed importanti per la sopravvivenza delle popolazioni selvatiche, vale a dire il periodo pre-nuziale, la fase della migrazione, della nidificazione, della dipendenza dei piccoli dai genitori. La procedura d'infrazione chiede all'Italia di scrivere esplicitamente nella sua normativa interna il divieto di caccia in queste delicatissime fasi, quello che manca completamente nell'articolo 43 della Comunitaria 2009. Ci preme sottolineare quanto recita l'articolo 7 al comma 4 la direttiva 79/409/CEE: « Essi (gli stati membri) provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza . Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione

sulla caccia » . È dunque responsabilità del singolo stato adempiere alla tutela voluta dalle norme comunitarie. Questo è davvero uno dei punti fondamentali della direttiva;

i principi centrali della direttiva, vale a dire la conservazione della biodiversità, sono oggi raccolti e divengono strumento della convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro; proprio nel 2010 si concretizzano nel grande appuntamento del « Countdown », a cui sono chiamati tutti i paesi della Terra per salvare dal declino le specie viventi;

gravissima è la mistificazione che si tenta di operare con la falsa motivazione che la cancellazione dei limiti temporali di caccia sia richiesta dalla procedura d'infrazione in atto, la già citata n. 2131 del 2006. Proprio per tale cancellazione, che vanificherebbe l'applicazione della direttiva europea ed ogni tutela da parte dello Stato, anche sull'avifauna migratrice, verrebbe aperta una nuova procedura nei confronti del nostro Paese;

richiamati quindi i palesi profili di incostituzionalità con riguardo all'articolo 43,

esprime,

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

**Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio »
(Testo unificato C. 684 Menia e abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 684 Menia ed abbinata, recante « Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio » »;

rilevato che il testo unificato prevede l'istituzione di una nuova tipologia di medaglie d'oro, da consegnare a tre associazioni di diritto privato specificamente individuate;

considerato che l'attribuzione di onorificenze o comunque di riconoscimenti a livello nazionale può essere ricondotta al-

l'attività amministrativa statale ricompresa nella materia « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato inoltre che l'articolo 87, dodicesimo comma, della Costituzione prevede che le onorificenze della Repubblica siano conferite dal Presidente della Repubblica;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali
presso l'INAIL (Nuovo testo C. 2587 Stucchi).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2587 Stucchi, recante « Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL »,

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera

g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che può venire altresì in rilievo la materia « previdenza sociale », anch'essa attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2451 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 », nel nuovo testo risultante dall'esame in Commissione di merito;

considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che, ai sensi del comma 3, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica fermo restando quanto disposto dall'articolo 3

della legge 14 ottobre 1999, n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino;

ricordato che l'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ha delegato l'attuazione della Convenzione al Ministero dell'ambiente, il quale deve agire d'intesa con altri Dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, istituita dalla medesima legge n. 403, alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici;

ricordato altresì che, ai sensi del medesimo articolo, i Protocolli devono essere sottoposti, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale alla Consulta Stato-regioni dell'arco alpino;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE